



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE
DELLA PROGETTAZIONE**

DELIBERA G.M. N. 235 DEL 31.10.2001

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizione delle prestazioni
- Art. 3 Costituzione ed accorpamento del fondo incentivante
- Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione
- Art. 5 Conferimento degli incarichi

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 6 Ripartizione del fondo
- Art. 7 Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 8 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 9 Termini per le prestazioni
- Art. 10 Ritardato adempimento delle prestazioni
- Art. 11 Termini per la liquidazione del fondo

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 12 Sottoscrizione degli elaborati
- Art. 13 Utilizzazione degli elaborati
- Art. 14 Prestazioni professionali specialistiche

CAPO V – ALTRI ONERI

- Art. 15 Spese
- Art. 16 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali
- Art. 17 Oneri per la copertura assicurativa

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 18 Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento
- Art. 19 Applicazione del Regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri
- Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito del presente Regolamento denominata semplicemente «legge»).
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge.
3. Il fondo è costituito in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione.
4. Qualora nel corso della vigenza del Regolamento sia introdotta, per i lavori pubblici, l'unità di valore DSP (diritti speciali di prelievo), tutti i valori già espressi in Euro devono intendersi espressi in DSP.

Art. 2 Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di pubblico lavoro si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della legge, descritto all'articolo 2 della stessa legge; per progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4 e 5, dell'articolo 16, della legge, eventualmente integrate e modificate ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16.
2. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distribuzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda ai criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, ai lavori pubblici di importo stimato non superiore a 500.000 Euro e che, nel contempo, non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente e non siano destinati all'acquisizione di pareri all'interno di una conferenza di servizi. In ogni caso la quota del fondo spettante al progettista è comunque quella data dalla somma delle quote riferite ai due livelli di progettazione accorpati.
3. Per atti di pianificazione a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende la redazione di:
 - ✓ Piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione con regolamento edilizio;
 - ✓ Piani particolareggiati;
 - ✓ Piani per l'edilizia economica e popolare;
 - ✓ Piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
 - ✓ Piani di recupero di iniziativa pubblica;
 - ✓ Piani di lottizzazione d'Ufficio;
 - ✓ Piano di comparto;
 - ✓ Piani Regolatori cimiteriali;
 - ✓ Piano urbano del traffico;
 - ✓ Piano di risanamento acustico;
 - ✓ Piano luce;

- ✓ Progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione di strumenti urbanistici attuativi.
4. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal Regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del loro procedimento di approvazione.

Art. 3 Costituzione ed accorpamento del fondo incentivante

1. Per i progetti di lavori pubblici il fondo è calcolato nella misura dell'1,5% sull'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione il fondo è calcolato nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n° 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, senza considerare quanto stabilito per le spese e per i compensi a tempo.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, che costituiscono il fondo, sono da considerare al netto degli oneri riflessi.
4. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Il fondo è tuttavia costituito ed accantonato autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico responsabile della progettazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente Regolamento.
5. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, della legge, ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 4 Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti destinatari dell'incentivo di progettazione sono:
 - per opere e lavori pubblici:
 - a) il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della legge;
 - b) il/i progettista/i;
 - c) il coordinatore, della sicurezza, per la progettazione;
 - d) il direttore dei lavori;
 - e) il coordinatore, della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori;
 - f) il collaudatore;
 - g) i collaboratori tecnici ed amministrativi;
 - per atti di pianificazione:
 - a) il responsabile del procedimento o il dirigente;
 - b) il/i progettista/i;
 - c) i collaboratori tecnici;
 - d) i collaboratori amministrativi.

Art. 5 Conferimento degli incarichi

1. Nell'ambito del programma delle opere pubbliche predisposto dal competente organo dell'Amministrazione, il Dirigente responsabile del servizio individua, per ogni opera, le fasi della progettazione e dell'esecuzione da far eseguire al proprio personale e quelle da affidare all'esterno.
2. Per ogni opera o lavoro pubblico il Dirigente responsabile del servizio procede alla scelta dell'affidatario delle attività di progettazione, individuando altresì il responsabile unico del procedimento.
3. Per quanto riguarda l'esecuzione di opere e lavori pubblici può essere affidata internamente all'Ente anche una sola delle attività di progettazione, di cui al successivo art. 6, e le altre attività affidate a professionisti esterni.
4. Per gli atti di pianificazione, il Dirigente responsabile del servizio individua, di volta in volta, quali far redigere all'interno dell'Ente e quali all'esterno, individuando il progettista che ne assume la responsabilità professionale.
5. I collaboratori tecnici ed amministrativi saranno individuati, di volta in volta, dal Dirigente responsabile di servizio.

CAPO II – RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 6 Ripartizione del fondo

1. La quota di fondo dell'1,5% relativa ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:
- per progettazioni e lavori per i quali è previsto l'espletamento del D. Lgs. 494/96

a) Responsabile unico del procedimento	15%
b) Progettista (di cui ¼ per il progetto preliminare, 1/4 per il definitivo, 2/4 per l'esecutivo)	30%
c) Coordinatore, della sicurezza, per la progettazione	5%
d) Direttore dei lavori	15%
e) Coordinatore, della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori	5%
f) Collaudatore	5%
g) Collaboratori tecnici ed amministrativi	25%

- per progettazioni e lavori per i quali non è previsto l'espletamento del D. Lgs. 494/96

a) Responsabile unico del procedimento	15%
b) Progettista (di cui ¼ per il progetto preliminare, 1/4 per il definitivo, 2/4 per l'esecutivo)	30%
c) Direttore dei lavori	25%
d) Collaudatore	5%
e) Collaboratori tecnici ed amministrativi	25%

2. Nel caso in cui, una o più figure di cui sopra, non siano svolte da professionisti interni al personale verrà riconosciuta solamente la quota relativa alla figura effettivamente svolta. In ogni caso verrà riconosciuta la quota spettante al responsabile unico del procedimento per quanto riguarda le opere pubbliche, e al responsabile del procedimento per quanto riguarda gli atti di pianificazione, nonché ai loro rispettivi collaboratori tecnici ed amministrativi.

3. Nel caso non siano coinvolte figure di collaborazione, le aliquote corrispondenti a tali figure e non utilizzate, verranno ridistribuite, con il criterio della proporzionalità, tra tutti gli altri soggetti.
4. La suddivisione percentuale delle quote spettanti ai collaboratori sarà stabilita dal Dirigente responsabile del servizio. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità. Nel caso di manutenzioni ordinarie le aliquote sono diminuite del 50% come definito dalla Determinazione A.LL.PP. n. 7 del 17.02.2000.
5. La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:

a) Dirigente o Responsabile del Procedimento	5%
b) Progettisti	40% - 95%
c) Collaboratori Tecnici	10% - 50%
d) Collaboratori Amministrativi	5% - 15%

6. La suddivisione percentuale delle quote spettanti al progettista ed ai collaboratori, sarà stabilita dal Responsabile di Servizio o Dirigente per ogni singolo progetto di pianificazione. Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Art. 7 Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.
2. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione, o la sua frazione in caso di incarico parziale, è ridotto mediante la moltiplicazione per il coefficiente di 0,75; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal Regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota rettificata ai sensi del presente comma.
3. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n° 143, all'articolo 11 della legge 2 marzo 1949, n° 144, all'articolo 6, comma 2 e 3, della legge 1 luglio 1977, n° 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale affidato ai sensi del comma 2, l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
4. Non è considerato incarico collegiale quello che, seppure riferito ad un lavoro pubblico unitario, consenta di distinguere le prestazioni parziali affidate all'ufficio tecnico dell'ente da quelle affidate a soggetti esterni.

Art. 8 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente Regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi dalle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, il fondo incentivante deve essere accantonato per quota proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del Regolamento.
3. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente Regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione, nei limiti di cui al precedente art. 3 comma 1.
4. Qualora il lavoro pubblico, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E MODALITA'

Art. 9 Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del Regolamento di attuazione.
2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal Responsabile del Servizio o Dirigente tecnico per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno); per aliquote superiori al 20 % il provvedimento di proroga viene assunto dalla Giunta Comunale.
3. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo, ovvero con un giorno per il quale l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.
4. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al responsabile unico del procedimento del conferimento dell'incarico all'ufficio tecnico dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
5. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 10 Ritardato adempimento delle prestazioni

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, sono applicate le penalità previste dal presente comma:
 - a) ritardi fino a 10 giorni: penalità pari all'1% del fondo o della sua quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del Regolamento, per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardi da 10 fino a 30 giorni: penalità pari al 3% del fondo, relativo alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del Regolamento, per ogni giorno di ritardo oltre i 10 giorni;
 - c) ritardi superiori ai 30 giorni: nessuna ripartizione del fondo, o della sua quota se frazionabile in relazione alla prestazione, relativamente all'affidamento per il quale si è verificato il ritardo;
 - d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione del fondo, revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'amministrazione può revocare l'incarico ed affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Responsabile del Servizio o Dirigente tecnico e il rispettivo responsabile unico del procedimento.
2. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Servizio o Dirigente; sono in ogni caso disapplicate le penalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c), qualora il ritardo sia relativo ad una fase intermedia dell'incarico e tale ritardo sia interamente recuperato nella fase immediatamente successiva. E' fatto salvo in ogni caso il giudizio di risarcimento dell'eventuale danno, previsto dal vigente ordinamento.
3. Nel provvedimento di affidamento possono essere previste penalità in misura maggiore rispetto a quelle determinate al comma 1, lettere a) e b), in ogni caso mai superiore all'importo del fondo da ripartire, in relazione all'urgenza o all'importanza dell'intervento.
4. Nel silenzio del provvedimento di affidamento le penalità si applicano nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Art. 11 Termini per la liquidazione del fondo

1. Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del Fondo avverrà:
 - relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento:
 - a) il 50% entro 30 gg. della delibera che approva il progetto esecutivo dell'opera pubblica;
 - b) il saldo entro 30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico;
 - relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione:
 - a) entro 30 gg. dalla data della delibera che approva il progetto esecutivo;

- relativamente alla quota spettante al Direttore dei Lavori, al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione dei lavori:
 - a) entro 30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.

Nel caso di manutenzioni ordinarie la liquidazione avverrà entro 30 gg dalla fine dei lavori.

2. Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:
 - a) 40% entro 60 giorni dalla data di deposito degli elaborati;
 - b) 40% all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione e comunque entro 60 giorni dalla data di predisposizione dell'atto di adozione;
 - c) saldo ad approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente Competente.

Qualora l'Ente competente all'approvazione sia il Comune, il saldo dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla adozione dell'atto di pianificazione.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 12 Sottoscrizione degli elaborati

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 5, comma 2 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Il timbro, oltre a recare il titolo professionale, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, deve recare anche l'indicazione «Comune di _____ - Ufficio Tecnico», o altra indicazione che identifichi la struttura di appartenenza, qualora l'ufficio sia articolato in dipartimenti, servizi, settori o unità operative.

Art. 13 Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 14 Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al Regolamento le prestazioni per:
 - a) gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione;
 - b) la redazione di programmi pluriennali di attuazione, in quanto non configurabili come atti di pianificazione.
2. Sono altresì estranei al Regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al Regolamento i rilievi topografici, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico. Nel caso le prestazioni specialistiche, di cui al presente comma, siano affidate a soggetti esterni all'ente committente, il fondo incentivante per la progettazione di cui all'articolo 3, comma 1, è adeguato in relazione alla loro incidenza rispetto alle prestazioni complessive, calcolata in termini economici sulle tariffe professionali di competenza; l'adeguamento avviene mediante la moltiplicazione dell'aliquota che costituisce il fondo per i seguenti coefficienti:
 - a) per 1,00 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a meno di un quarto delle prestazioni complessive;
 - b) per 0,80 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti da un quarto alla metà delle prestazioni complessive;
 - c) per 0,60 qualora il valore delle prestazioni specialistiche ammonti a più della metà delle prestazioni complessive;
 - d) qualora il valore delle prestazioni specialistiche sia superiore ai tre quarti delle prestazioni complessive, ovvero qualora l'importo delle relative opere strutturali e impiantistiche sia superiore ai tre quarti dell'importo presunto dei lavori, il progetto è affidato interamente a professionisti esterni ovvero è affidato con incarico collegiale ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento, purché si tratti di soggetti aventi le necessarie competenze professionali.

CAPO V – ALTRI ONERI

Art. 15 Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Con l'atto di conferimento di cui all'articolo 5, o con indicazione nel Piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, possono essere

messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo e simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al presente Regolamento.

5. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso del materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 16 Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, ove questa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge o di altre disposizioni, nella misura stabilita nei singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.
2. Sono altresì a carico dell'amministrazione i contributi obbligatori di solidarietà o assimilabili, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge anche a organismi diversi quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che sia a carico genericamente del committente.
3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:
 - a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
 - b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
 - c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
 - d) per il dipendente si verifichi la condizione di cui al comma 5;
 - e) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera a) e b), l'amministrazione è esentata da ogni obbligo e da ogni onere dal primo giorno dell'anno solare successivo al verificarsi dell'evento; nei casi di cui al comma 3, lettera c), d) ed e), il dipendente deve rimborsare gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la quota riferita al periodo successivo alla data del verificarsi dell'evento.
5. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis, 58-bis e 60, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, come modificata del Decreto Legge 28 marzo 1997, n° 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n° 140, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 17 Oneri per la copertura assicurativa

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere della stipulazione di polizza assicurativa per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati alla progettazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento (10%) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre il solo rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d) della legge.
3. L'Amministrazione provvede ad una copertura assicurativa a favore dei propri tecnici dipendenti per tutti i rischi connessi allo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori e accessorie.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 Relazione periodica sull'applicazione del Regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile del Servizio o Dirigente tecnico redige una relazione in ordine all'applicazione del Regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a) indicazione delle prestazioni dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
 - b) l'importo del fondo liquidato/impegnato nell'anno precedente, la ripartizione e le generalità dei destinatari;
 - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. La relazione è atto pubblico liberamente consultabile da tutti i cittadini e comunicata, e rilasciata in copia se richiesta, alla Delegazione di parte sindacale.
3. Nella formazione del bilancio di previsione il Responsabile del Servizio o Dirigente tecnico, deve indicare all'ufficio di ragioneria l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al presente Regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 19 Applicazione del Regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i lavori pubblici e agli atti di pianificazione così come definiti dall'art. 2, comma 2 e 3, successivi alla data di entrata in vigore della L. 144/99 o in corso a tale data e non precedentemente liquidati, previa relazione di cui al precedente art. 18, comma 1. La suddivisione delle quote avverrà ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del presente Regolamento, con determinazione dirigenziale in base alle mansioni effettivamente svolte.
2. Qualora le aliquote dell'1,50% di cui all'articolo 3, comma 1, e del 30% di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento, fossero variate con provvedimento legislativo, con contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova misura dell'incentivo.

Art. 20 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del Regolamento, e successive ed eventuali modifiche, saranno inserite nella raccolta degli atti normativi dell'ente e vanno consegnate in copia al personale degli Uffici Tecnici, alla RSU e alle OO.SS territoriali.